

(N. 1617)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei Deputati nella seduta del 16 marzo 1951 (V. Stampato N. 1818)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 MARZO 1951

Prosecuzione dei lavori di ricostruzione del porto di Genova

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la prosecuzione dei lavori di riparazione dei danni causati da azioni belliche alle opere ed agli impianti del porto di Genova, per l'ammontare di lire un miliardo, sarà corrisposta al Consorzio autonomo del porto di Genova, a partire dall'esercizio 1950-51, sui fondi assegnati con la legge 12 luglio 1949, n. 460, l'annualità costante trentennale anticipata, comprensiva di capitale ed interesse al tasso del 5 per cento, di lire 61.953.740.

Art. 2.

La corresponsione di detta annualità di lire 61.953.740 sarà sospesa a partire dall'esercizio 1956-57, qualora entro il 30 giugno 1956 non saranno stati presentati al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti giustificativi delle spese sostenute per opere e forniture nell'importo totale di lire un miliardo, o proporzionalmente ridotta, salvo conguaglio del corrisposto, qualora risultassero i detti rendiconti complessivamente di importo inferiore.

Art. 3.

Ai lavori da eseguire con la somma autorizzata con la presente legge si applicano le dispo-

sizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710.

Art. 4.

Il limite di impegno di lire 3.800.000.000 di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1949, n. 460, fino alla concorrenza di lire 61.953.740 corrispondente all'annualità prevista all'articolo 1, è utilizzabile per l'annualità dell'esercizio 1950-51.

La somma per il pagamento della predetta annualità sarà iscritta ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei

lavori pubblici per l'esercizio 1950-51 e corrispondenti fino all'esercizio 1979-80.

È ridotto di lire 61.953.740 lo stanziamento del capitolo n. 312 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.